

Codice DB1613

D.D. 9 gennaio 2014, n. 2

Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 per il completamento della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in localita' San Firmino del Comune di Revello (CN), Societa' Cava Laurentia di Dastru' Dario S.a.s. Codice M62C.

Visto:

l'art. 1 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" e il comma 3 dell'art. 31 della l.r. 44/2000 relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza, e la relativa progettazione, ricevuta in data 26 settembre 2013 con la quale la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., con sede legale in Revello Via Revalanca, 7 (PI 00233670041), ha richiesto l'autorizzazione per il completamento della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN), compreso entro le "Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" di cui alla l.r. n. 19 del 29 giugno 2009, per un periodo di tre anni;

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e del d.lgs. 42/2004, relativa alla realizzazione del progetto in oggetto, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 627 del 6 dicembre 2011 con la quale l'attività di coltivazione di cava e di riqualificazione ambientale è stata autorizzata ai sensi della l.r. 69/1978 solo sino al 5 dicembre 2013 in relazione dei disposti della convenzione vigente stipulata tra la Società esercente e l'Amministrazione regionale (atto registrato in data 10 aprile 2007 al n. 3849).

Preso atto che:

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, sono stati espressi i giudizi positivi di compatibilità ambientale e di incidenza del progetto in oggetto, nei confronti del SIC/ZPS "Confluenza Po-Bronda" (codice IT1160009), relativamente al terzo ed ultimo quinquennio del progetto complessivo approvato e già in precedenza autorizzato, per il primo quinquennio, con d.g.r. n. 50-17497 del 17 marzo 1997;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi del comma 2 sub a. 3) e b. 2) dell'articolo 3.10 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano d'Area, l'intervento estrattivo deve essere regolato da apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione regionale;

la convenzione tra la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., e l'Amministrazione regionale stipulata in data 4 aprile 2007 repertorio n. 12318, ha sostituito la precedente convenzione in data 13 agosto 1997, repertorio n. 8466, in quanto a seguito della sopraccitata deliberazione della Giunta Regionale, con cui è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale, la convenzione è stata adattata alle nuove esigenze dell'Ente Parco, emerse nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale e la medesima è conforme alla bozza di convenzione quadro approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61-17087 del 3 marzo 1997;

il progetto in esame è stato presentato in applicazione della d.g.r. n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013 che ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro, di cui sopra, portando da 24 mesi a cinque anni complessivi la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione oltre i tempi previsti per la realizzazione del progetto (le tre fasi quinquennali), la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, ampiamente motivata nella documentazione presentata in allegato alla domanda, è pertanto compatibile con la convenzione quadro aggiornata dalla suddetta d.g.r. n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013;

non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale la Soc. Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s. ha presentato la relazione sui mutamenti del contesto ambientale, richiesta con la nota n. 12908 del 4 novembre 2013 dalla quale emerge che non vi sono mutamenti del contesto e pertanto permangono validi gli atti e le procedure già attuate relative alla VIA e alla VI;

la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, nella riunione del 20 novembre 2013, verificato il progetto e preso atto che l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.lgs. 42/2004, assorbita nella precedente autorizzazione biennale n. 627 del 6 dicembre 2011, ha durata quinquennale e scade in data 5 dicembre 2016 ha espresso parere favorevole in merito all'ultimazione del progetto, per un periodo di tre anni sino alla scadenza della suddetta l'autorizzazione paesaggistica;

la Conferenza di Servizi è stata integrata invitando anche l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) che non ha partecipato alla riunione ma si è espressa con la nota n. 32974/2013 del 19 novembre 2013, con la quale richiede di rendere inaccessibili al passaggio di mezzi le piste carrabili esistenti sul fiume (guadi) e segnala che sulla base di verifica catastale, parte delle aree interessate dalla realizzazione delle vasche di decantazione, adiacente al laghetto già ultimato, risulta

relativamente alla chiusura dei guadi richiesta dall'AIPO, il proponente e il Comune hanno segnalato in sede della riunione di Conferenza di servizi del 20 novembre 2013, che i medesimi non sono utilizzati dai mezzi della ditta e che sono guadi storici preesistenti, l'Amministrazione comunale, dal momento che i guadi sono storici e preesistenti all'attività estrattiva e attualmente sono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto per l'accesso ai loro fondi, si è riservata di rispondere in merito direttamente ad AIPO; relativamente alla proprietà demaniale del foglio 13 part. 93 (non oggetto di autorizzazione per l'attività estrattiva) la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., ha fatto pervenire in data 29 novembre 2013 copia dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione del demanio idrico fluviale per l'anno 2012 (pratica CN A 401 Comune di Revello);

nel corso dell'autorizzazione la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., ha presentato le documentazioni di monitoraggio prescritte dagli atti autorizzativi;

dei pareri favorevoli del Comune di Revello espresso con nota n. 8374/2013 del 4 dicembre 2013 e dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese espresso con determinazione dirigenziale n. 266/2013 del 18 dicembre 2013;

come richiesto nella riunione di Conferenza di Servizi in data 20 novembre 2013 la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s. ha presentato in data 29 novembre 2013 l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI;

in relazione alla modifica dell'art. 5, della convenzione quadro, approvata con la d.g.r. n. 9 – 5315 dell'8 febbraio 2013, la convenzione vigente stipulata tra la Società esercente e l'Amministrazione regionale (atto registrato in data 10 aprile 2007 al n. 3849) dovrà essere adattata e modificata.

Considerato:

che Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., ha già presentato, ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, la fideiussione n. 1333 della Commercial Fidi Cooperativa di Garanzia per Azioni dell'importo di € 503.000,00 (cinquecento tremila/00), stipulata a favore dell'Amministrazione regionale, in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 627 del 6 dicembre 2011 e che la medesima prevede le condizioni indicate nel verbale della Conferenza di servizi del 20 novembre 2013;

che l'approvazione del progetto garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la continuità di gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e realizza parte della sistemazione definitiva della cava come indicata dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale e positiva valutazione di incidenza, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

viste le ll.rr. n. 69 del 22 novembre 1978, n. 44 del 26 aprile 2000 e n. 19 del 29 giugno 2009;

vista l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il d.lgs. 42/2004 e la l.r. 32/2008;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

preso atto che la Società istante ha già presentato in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria;

IL DIRETTORE

visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. La Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., con sede legale in Revello Via Revalanca, 7 (PI 00233670041), è autorizzata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dell'attività estrattiva per il completamento della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN), sino al 5 dicembre 2016.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste nella precedente autorizzazione espressa con determinazione dirigenziale n. 213 del 4 ottobre 2006 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 e suoi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali) rilasciata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al SIC/ZPS "Confluenza Po-Bronda" (IT1160009).

4. Ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, la Società Cava Laurentia di Dastrù Dario S.a.s., è tenuta a mantenere a favore dell'Amministrazione regionale, per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, la fideiussione n. 1333 della Commercial Fidi Cooperativa di Garanzia per Azioni dell'importo di € 503.000,00 (cinquecento tremila/00), stipulata a favore dell'Amministrazione regionale, in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 627 del 6 dicembre 2011.

5. Resta salva la possibilità da parte della Società esercente di richiedere la riduzione della fideiussione, in relazione alle opere di recupero ultimate da più di 36 mesi e in applicazione della d.g.r. n. 34 - 6200 del 29 luglio 2013.

6. Entro 30 giorni dall'autorizzazione, la Società esercente è tenuta a presentare la bozza di modifica della convenzione vigente stipulata tra la Società esercente e la Regione Piemonte (atto registrato in data 10 aprile 2007 al n. 3849) per adeguarla alla d.g.r. n. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013.

7. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nella d.d. n. 213 del 4 ottobre 2006 e nella DGR n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 e suoi allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Revello, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Cuneese per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché alla Provincia di Cuneo.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto